

Edizione di giovedì 12 Dicembre 2019

ENTI NON COMMERCIALI

Sull'applicabilità della L. 398/1991 e sul concetto di attività sportiva dilettantistica
di **Guido Martinelli**

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: scatta il click day
di **Debora Reverberi**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Le esenzioni Imu e Tasi
di **Laura Mazzola**

CRISI D'IMPRESA

I 5 indici di settore per l'individuazione dei segnali di crisi – III° parte
di **Fabio Landuzzi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Iper ammortamento 2019 con perizia o autocertificazione in scadenza
di **Alessandro Bonuzzi**

ENTI NON COMMERCIALI

Sull'applicabilità della L. 398/1991 e sul concetto di attività sportiva dilettantistica

di **Guido Martinelli**

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ([n. 29401 del 13.11.2019](#)) in materia di applicabilità della **L. 398/1991** ci consente di tornare ad esaminare la valenza del concetto di **attività sportiva dilettantistica**.

La Suprema Corte ha ritenuto, nel provvedimento in esame, che **lo svolgimento di attività sportive da parte di un ente senza scopo di lucro in assenza di affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale non possa costituire legittimo presupposto sia per l'applicazione della citata L. 398/91 sia dell'[articolo 9 bis D.L. 417/1991](#) (convertito con L. 66/1992) che ha esteso il campo di applicazione della L. 398/1991 a tutti gli enti senza scopo di lucro; norma, quest'ultima, che sarà **abrogata a partire dal primo periodo di imposta successivo alla entrata in vigore del Registro unico del terzo settore e della autorizzazione della Unione europea all'applicazione del codice del terzo settore ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 102, comma 2, lett. c\), D.Lgs. 117/2017](#)**.**

Ciò in quanto, ad avviso dei Giudici di legittimità, **se realmente una associazione sportiva non lucrative potesse rientrare comunque nell'ambito dell'articolo 9 bis, ne deriverebbe l'abrogazione implicita della L. 398/1991**, mentre invece non si ritiene che questa fosse la *ratio* della norma.

L'obiettivo era quello di **estendere ad altre associazioni "non sportive"** le modalità applicative della **L. 398/1991**. Pertanto, se una "sportiva", come nel caso di specie, **non fosse affiliata "alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti"**, così come recita l'[articolo 1 L. 398/1991](#), sarebbe priva del **requisito soggettivo** necessario, sia ad applicare quest'ultima disposizione, che l'estensione prevista per i **"diversi" enti senza scopo di lucro**.

Questo pronunciamento della Cassazione ci consente di fare qualche ulteriore considerazione sul significato di **attività sportiva dilettantistica**.

Come giustamente affermato dagli stessi Giudici *"... Quale premessa di ordine metodologico occorre partire dalla **nozione di attività sportiva dilettantistica**. Nel nostro ordinamento non figura una definizione giuridica univoca di tale attività e, più in generale, di sport dilettantistico, la cui nozione si ricava per esclusione rispetto al concetto di attività sportiva professionistica che prevede l'esercizio di attività sportive in via continuativa e remunerata a titolo professionale,*

normativamente disciplinata dalla L. 91/1981 sul professionismo sportivo...” ([C. Cass. n. 602/2014](#)).

L'**assenza di una definizione legislativa di attività sportiva dilettantistica** ha portato il Coni ad approvare un elenco di circa **380 discipline sportive**, ossia tutte quelle praticate da enti nazionali o internazionali riconosciuti, e a limitare alla pratica di queste il proprio **riconoscimento** (e la propria giurisdizione).

Ne deriva che, ad oggi, è **solo il Coni**, ai sensi e per gli effetti di cui all'[articolo 7 D.L. 136/2004](#) (convertito con L. 186/2004), **a poter certificare “l’effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche”**. Ne deriva che **fuori dall’ordinamento sportivo**, ossia dal perimetro delle attività riconosciute da detto ente, **non può sussistere attività che possa essere correttamente definita come “sportivo-dilettantistica”**.

Ordinamento sportivo le cui porte di ingresso sono, per le **persone fisiche**, il **tesseramento** ad una federazione o ente di promozione sportiva, e, per gli **enti collettivi** (società e associazioni sportive), l'**affiliazione** ai medesimi organismi nazionali.

Tale assunto ha una **ricaduta importante all’interno della riforma del terzo settore**.

È, infatti, noto che [l’articolo 5, comma 1, lett. t\)](#) del codice del terzo settore prevede, tra le **attività di interesse generale**, anche: **“organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”**.

Il problema che ci si è posti è se tale definizione preveda anche la possibilità di svolgere **attività “motorie” non riconosciute come sportive dal Coni** o, comunque, la pratica di attività sportive riconosciute ma **in assenza di affiliazione ad una Federazione** e, quindi, in assenza di riconoscimento ai fini sportivi dal Coni.

Pur consapevole della autorevolezza di pareri contrari già espressi, ritengo, per i motivi sopra esposti, che **l’ente del terzo settore che intenda praticare come attività di interesse generale attività sportiva dilettantistica dovrà necessariamente essere iscritto “anche” nel registro Coni, al fine di poter ottenere il riconoscimento ai fini sportivi “dilettantistici” della propria attività**.

Ciò significherebbe, ad esempio, che **una fondazione, sia pure legittimamente collocata all’interno del terzo settore, non potendo essere iscritta nel registro Coni** (ai sensi del [comma 17 dell’articolo 90 L. 289/2002](#) lo possono essere solo **enti associativi, società di capitali e cooperative**), **non potrà svolgere attività definibile come “sportiva dilettantistica” e godere delle agevolazioni fiscali compatibili con tale definizione**.

In tal caso si potrà fare ad esempio riferimento, ad avviso dello scrivente, al **punto i)** dell’articolo 5, laddove si fa generico riferimento ad **attività “ricreative”, ma mai sportivo-dilettantistiche**.

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: scatta il click day

di **Debora Reverberi**

A partire dalle ore 10.00 di oggi, 12.12.2019, le Pmi e reti di imprese che hanno completato con successo le procedure di caricamento dell'istanza, ottenendo il rilascio del codice di predisposizione domanda, potranno **procedere all'invio della domanda di accesso al voucher innovation manager** al link <https://invio.agevolazionidgiai.invitalia.it>

L'agevolazione è concessa in base ad una **procedura a sportello per cui le domande di voucher sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione**, tenuto conto dell'attribuzione delle riserve previste all'**articolo 3, Decreto direttoriale 25.09.2019**.

Si è conclusa il 06.12.2019, a seguito della proroga disposta dal **Decreto direttoriale del 26.11.2019**, la **fase di predisposizione delle domande di accesso all'agevolazione** attraverso la procedura informatica messa a disposizione per l'attuazione dell'intervento.

Fino alla giornata odierna, al *link* sopra indicato, **era disponibile una pagina di prova** per consentire alle imprese di testare in tempo utile la procedura di invio delle domande, verificandone le condizioni di visualizzazione ed effettuando eventualmente **adeguamenti del browser**, della **risoluzione** e di ogni altro parametro.

Ai fini dell'invio della domanda di accesso, l'impresa deve essere in possesso dei seguenti **prerequisiti**:

- **il numero identificativo dell'istanza**, presente nel *footer* dell'istanza firmata e composto dal codice VIM-01 seguito da otto cifre;
- **il codice di predisposizione domanda**, una stringa di dieci caratteri attribuita al momento di compilazione della domanda.

Entrambi i codici sono stati rilasciati in fase di predisposizione delle domande e inviati via pec all'impresa o alla rete di imprese: si possono recuperare accedendo alla piattaforma informatica nella sezione "Gestione istanze", sotto sezione "Istanze in compilazione e Istanze predisposte".

Identificativo istanza

VIM-01_

Immettere l'identificativo senza 'VIM-01_' (8 cifre)

Codice predisposizione domanda

Invia

Per l'invio della domanda **non è necessaria alcuna autenticazione** dell'impresa istante: non serve in particolare la Carta Nazionale dei Servizi del legale rappresentante.

Trattandosi di una procedura di invio informatizzata, l'utente deve disporre necessariamente dei seguenti **prerequisiti tecnici**:

- un PC con installato uno tra i seguenti **web browser: Firefox v. 71 o versioni successive, Chrome v. 75 o versioni successive, Edge v. 44 o versioni successive**; l'utilizzo di altri *browser* non assicura la corretta apertura oppure la visione integrale della pagina del *click-day*;
- **javascript abilitato** sul *web browser* dell'utente;
- un **collegamento ad Internet**.

All'atto dell'invio definitivo potrebbe essere visualizzata ancora la pagina di prova della procedura poiché la pagina di invio è di tipo statico: risulterà allora **necessario l'aggiornamento della stessa per visualizzare la pagina di invio**.

Le regole di comportamento degli utenti prevedono:

- il divieto di utilizzare strumenti automatici di invio;
- **in caso di invii multipli, la validità esclusiva dell'invio cronologicamente anteriore**;
- **l'inutilità di ripetere l'invio in caso di attestazione di avvenuta acquisizione della domanda dal sistema**.

La domanda di agevolazione si intenderà correttamente trasmessa esclusivamente al rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di avvenuta presentazione.

Sono **irricevibili le domande trasmesse con canali diversi dalla procedura informatica** appositamente predisposta.

A disposizione degli utenti è previsto un **servizio di assistenza telefonica** dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, **al numero 06 64892998.**

Per supporto tecnico e problematiche relative all'invio della domanda di accesso all'agevolazione è possibile inviare un'email a managerinnovazione.istanzedgiai@mise.gov.it

Per supporto o segnalazioni di natura normativo-procedurale relativamente all'interpretazione delle disposizioni attuative della misura agevolativa è possibile inviare un'email a info.managerinnovazione@mise.gov.it.



IMU E TRIBUTI LOCALI

Le esenzioni Imu e Tasi

di **Laura Mazzola**

Al di là degli **immobili** assimilati all'abitazione principale per Legge o per regolamento, la discipline Imu e Tasi prevedono un **elenco esaustivo di fabbricati esenti dal pagamento dell'imposta**.

In particolare, ai sensi dell'[articolo 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011](#), sono **esenti dal pagamento dell'Imu** e, ai sensi dell'[articolo 1, comma 3, D.L. 16/2014](#), della Tasi:

- **gli immobili posseduti dallo Stato;**
- **gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, nonché dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;**
- **i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;**
- **i fabbricati con destinazione ad usi culturali** di cui all'[articolo 5-bis P.R. 601/1973](#), quali immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e di fondazioni);
- **i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto** e le loro pertinenze;
- **i fabbricati di proprietà della Santa Sede**, indicati negli **articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense (810/1929)**;
- **i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali** per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati, in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- **gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati**, diversi dalle società, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di **attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto**;
- **i fabbricati rurali ad uso strumentale, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani**, destinati alla **protezione delle piante**; alla **conservazione dei prodotti agricoli**; alla custodia delle **macchine agricole**, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; all'**allevamento** e al ricovero di animali; all'**agriturismo**; ad **abitazione dei dipendenti**, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o determinato per un numero di almeno cento giornate all'anno; alle **persone addette all'attività di alpeggio** in zona di montagna; ad uso di **ufficio dell'azienda agricola**; alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli; **all'esercizio dell'attività**

agricola in maso chiuso.

Inoltre, ai sensi dell'[articolo 82, comma 6, D.Lgs. 117/2017](#), sono esenti gli **immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore**, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di **attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive**, nonché di attività di religione o di culto.

Sono esenti, ai soli fini Imu:

- i **fabbricati “merce” di proprietà delle imprese di costruzione**, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non locati, ai sensi dell'[articolo 2 D.L. 102/2013](#); tra essi rientrano anche i fabbricati oggetto di interventi di incisivo recupero;
- i **fabbricati rurali strumentali**, a condizione che il requisito della ruralità sia riconosciuto ai fini catastali, ai sensi dell'[articolo 1, comma 708, 147/2013](#).

Sono, invece, **esenti, solo ai fini Tasi:**

- i **rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi**, come previsto dall'[articolo 1, comma 3, D.L. 16/2014](#);
- i **terreni agricoli ed incolti**.

Seminario di specializzazione

LE LOCAZIONI BREVI: NORMATIVA E ASPETTI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

CRISI D'IMPRESA

I 5 indici di settore per l'individuazione dei segnali di crisi – III° parte

di **Fabio Landuzzi**

Concludiamo, in questa nota, la disamina generale degli **indici della crisi** iniziata con i [precedenti contributi](#), focalizzando l'attenzione sul secondo periodo del [comma 2, dell'articolo 13, del Codice della Crisi](#), ai sensi del quale il Cndcec è chiamato ad elaborare **indici specifici** con riguardo a talune **particolari tipologie di imprese**.

Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie:

- le **imprese costituite da meno di 2 anni**: per queste, **l'unico indice rilevante** è il **patrimonio netto** ove questo assuma valore **negativo**. Attenzione però a circoscrivere bene la **nozione di neo-impresa** rilevante ai fini di cui si tratta; infatti, ritornano applicabili gli indici significativi "ordinari" quando si tratta di imprese che in concreto sono **succedute o subentrate** ad altre già esistenti da più di 2 anni (ad es.: imprese **neocostituite cessionarie, affittuarie, conferitarie** o beneficiarie di un ramo di azienda già esistente);
- le **imprese in liquidazione**: in questo caso, l'indice rilevante ai fini della identificazione del segnale di crisi è il **rapporto tra il valore di realizzo dell'attivo liquidabile ed il debito complessivo**, a condizione che la società abbia **cessato l'attività**. Dall'altra parte, mentre perde ovviamente di rilevanza il dato del patrimonio netto, la cui negatività può essere infatti fisiologica rispetto allo stato di liquidazione dell'impresa, secondo il Cndcec rimangono **rilevanti sia il calcolo del DSCR** (se inferiore a 1) – calcolo che, tuttavia, sarà in concreto spesso non agevole da determinare, così da avere l'altro rischio di dover soprassedere – e soprattutto la **presenza di "reiterati e significativi" ritardi nei pagamenti**;
- le **start up innovative** (di cui al **L. 179/2012**) e le **PMI innovative** (di cui al **D.L. 3/2015**): stante la specificità di queste imprese e, per dirla con le parole del Cndcec, **"dell'elevato tasso di insuccesso connaturale al profilo di rischio che caratterizza queste imprese"**, l'indice di misurazione della crisi ai fini che qui interessano è dato dal **raffronto fra il debito attuale e futuro**, ossia inclusivo degli impegni assunti, con la **capacità dell'impresa di ottenere finanza sufficiente** alla prosecuzione delle attività di studio e di sviluppo, assumendo che una criticità sia costituita dalla **sospensione del progetto per almeno 12 mesi**. Come misurare quindi questa **sostenibilità finanziaria del progetto** quando, come affermato dallo stesso Cndcec, non deve avere rilevanza il fatto che la società **non produca ricavi o abbia risultati economici negativi**? Il Cndcec risponde alla domanda individuando questo indice proprio nel **DSCR**, tenuto conto del **fabbisogno**

finanziario minimo dell'impresa per la prosecuzione delle attività sul progetto innovativo. Attenzione però alla chiosa finale del documento del Cndcec dove, riguardo al **carattere innovativo dell'impresa**, si richiama una particolare attenzione da parte degli **organi di controllo**;

- le **cooperative e i consorzi**: la particolarità colta dal Cndcec attiene al computo del **prestito sociale**. Ai fini del calcolo del **DSCR a 6 mesi**, si deve tenere conto dei **flussi attesi** riguardo a **versamenti e rimborsi** del prestito, sulla base di una “**non irragionevole stima**” basata su **evidenze storiche non precedenti a 3 anni**. Quanto poi all'impatto sul calcolo dell'**indice di adeguatezza patrimoniale** della società cooperativa, anche in questo caso si potrà tenere conto dell'incidenza delle **richieste di rimborso del prestito soci**, sempre assumendo **le evidenze storiche non precedenti a 3 anni** (si rinvia al [comma 3 dell'articolo 12](#), ossia al caso degli **indici “personalizzati”**, proprio sottolineando così la particolarità del prestito sociale nelle cooperative). Analoghe considerazioni vengono poi fatte valere anche con riguardo all'**indice di liquidità**, sempre in merito al computo del prestito sociale nella determinazione del dato costituito dal **passivo a breve termine**. Il **rinvio agli indici personalizzati** di cui al [comma 3 dell'articolo 13](#) – a cui il Cndcec afferma di voler dedicare un **successivo documento** con riguardo al **tema, delicato, della attestazione di adeguatezza** che dovrebbe essere rilasciata da un professionista indipendente – viene infine compiuto anche per il caso dei **consorzi**, delle **società consortili**, delle cooperative agricole di conferimento, ecc..

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO 2019: LE IMPLICAZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Iper ammortamento 2019 con perizia o autocertificazione in scadenza

di **Alessandro Bonuzzi**

Ancora **poche settimane** a disposizione per soddisfare l'**adempimento formale** dell'**iper ammortamento**, potendo così fruire dell'agevolazione **già dal periodo d'imposta 2019**.

Si ricorda, infatti, che per la **concreta fruizione** del beneficio è necessario che, **entro la chiusura del periodo d'imposta** nel corso del quale si verifica l'**effettuazione** dell'investimento e l'**interconnessione** del bene agevolabile, sia soddisfatto l'**obbligo documentale** imposto dalla disciplina nella forma:

- della **perizia tecnica giurata** o dell'**attestazione di conformità**, per i beni il cui costo è superiore a **000 euro**; oppure
- della **dichiarazione** del rappresentante legale con valore di **autocertificazione**, laddove il costo di acquisto del singolo bene **non sia superiore a 500.000 euro**.

Dunque, le **imprese** aventi l'esercizio coincidente con l'**anno solare** che **effettuano** l'investimento e **interconnettono** il bene agevolabile **nel 2019**, se vogliono beneficiare dell'iper ammortamento già per il periodo d'imposta in corso, devono ottenere o produrre la perizia, l'attestazione o l'autocertificazione **entro il prossimo 31 dicembre**.

Se l'adempimento formale sarà **soddisfatto** nel **periodo d'imposta successivo** (nel 2020), l'impresa:

- può fruire del **super ammortamento** del 30% **per l'anno 2019**;
- potrà beneficiare dell'**iper ammortamento** solo **dal periodo d'imposta 2020** in avanti.

Con riferimento alla **perizia giurata**, la [risoluzione 27/E/2018](#) dell'Agenzia delle entrate aveva chiarito che assumeva rilevanza il momento di **acquisizione** del documento, cosicché se la perizia fosse stata giurata nello stesso periodo d'imposta dell'interconnessione, ma **acquisita** dall'impresa nel **periodo d'imposta successivo**, l'iper ammortamento poteva decorrere solo dall'**anno di acquisizione**.

Tale posizione è stata successivamente superata dalla [circolare n. 48610/2019 del MiSE](#), in occasione della quale è stato precisato che, ai fini della decorrenza dell'iper ammortamento, è sufficiente che **entro la data di chiusura del periodo d'imposta** si proceda al **giuramento** della perizia, **non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte**

dell'impresa.

Pertanto, nel caso di un macchinario **consegnato, entrato in funzione e interconnesso** nel 2019, con **giuramento** della perizia **entro il prossimo 31 dicembre**, l'iper ammortamento può essere stanziato **già dal periodo d'imposta 2019**, ancorché il verbale di giuramento venga **acquisito dall'impresa nel 2020**.

Un discorso a parte andrebbe fatto per l'**autocertificazione** del **legale rappresentante dell'impresa**, la quale, in quanto documento **autoprodotta**, dovrebbe in linea di principio poter essere redatta in qualsiasi momento. Sta di fatto, però, che l'Agenzia delle entrate, in tutti i documenti sull'iper ammortamento pubblicati, ha precisato che, ai fini della **decorrenza** del beneficio, l'attestazione del rappresentante legale deve essere prodotta **entro la chiusura del periodo d'imposta**.

Il consiglio, quindi, è di agire in tal senso attribuendo **data certa** al documento con l'invio dello stesso tramite **pec**. Sarebbe altresì opportuno accompagnare l'autodichiarazione con una certificazione da richiedere al **fornitore** attestante l'inclusione del bene nell'[Allegato A della L. 232/2016](#), nonché la **data** di **consegna** e di **interconnessione** del bene stesso.



Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)